



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Equo compenso per le prestazioni professionali svolte dal libero professionista a favore della Regione, enti strumentali e società controllate” Reg. Gen. n. 654

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli
Depositata in data 18 febbraio 2019 ed acquisita al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

III Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **20 FEB. 2019**

PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Prot. N. 105/19

Al Presidente del Consiglio regionale
Dr. Rosa D'Amelio

Oggetto: trasmissione proposta di legge.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge avente ad oggetto ***“Equo compenso per le prestazioni professionali svolte dal libero professionista a favore della Regione, enti strumentali e società controllate”***.

Cordiali saluti.

Napoli, 15 febbraio 2019

Francesco Emilio Borrelli



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE

**“EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL LIBERO
PROFESSIONISTA A FAVORE DELLA REGIONE, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ
CONTROLLATE”**

ad iniziativa del Consigliere regionale

FRANCESCO EMILIO BORRELLI



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Consigliere

RELAZIONE

Con la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 son state dettate “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, con l’obiettivo di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese contestualmente all’attuazione di misure contro l’evasione fiscale.

La presente proposta di legge, invece, intende tutelare le prestazioni dei professionisti rese a seguito di procedure di affidamento da parte della pubblica amministrazione regionale in attuazione al Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria).

L’articolo 24 del d.lgs.18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal d.lgs.56/2017, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell’opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

Il decreto legge 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, con l’art.19-quaterdecies ha esteso il principio, definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti” e ha definito vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

Tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici;

Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dall’Amministrazione regionale, che deve essere impegnata a dare applicazione al principio dell’equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

Con la presente proposta di legge si intende stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati come previsto dal d.l.148/2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l’importo a base di gara, avendo a riferimento gli importi netti e senza che il differente regime fiscale di ogni concorrente possa determinare situazioni ad esso maggiormente favorevoli;

L’art. 1 contiene le finalità, l’oggetto e l’ambito di applicazione delle norme contenute nella legge.

L’art. 2 contiene il rinvio ai decreti ministeriali sopra riportati ai fini della valutazione dell’equità del compenso pattuito.

L’art. 3 contiene i criteri per la determinazione del compenso.

L’art. 4 prevede la nullità dei contratti che non rispettano i criteri fissati dagli artt. 2 e 3, nonché la nullità di eventuali clausole vessatorie.

L’art. 5 istituisce presso la Direzione Generale per le risorse un comitato per la verifica del rispetto dei principi in materia di equo compenso.

L’art. 6 contiene la norma di invarianza finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Consigliere

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni contenute nella proposta di legge rivestono carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari. Infatti, la legge “obbliga” la Regione in sede di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti la vigente normativa.

In particolare, per le diverse categorie professionali sono vigenti i rispettivi decreti ministeriali per la determinazione dei compensi:

- *per gli avvocati, il Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247” così modificati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018;*
- *per i commercialisti, il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;*
- *per i notai e gli assistenti sociali, il decreto del Ministero della Giustizia del 2 agosto 2013 “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;*
- *per i consulenti del lavoro, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 46 del 21 febbraio 2013 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro”, e secondo le regole generali per l’applicazione dei parametri previste nella Circolare del Consiglio nazionale dell’Ordine n. 1106/2014;*
- *per le professioni sanitarie (medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia) il decreto del Ministero della Salute n. 165 del 16 luglio 2016 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 “Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”;*
- *per le professioni tecniche quali agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore, agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, trovano applicazione le tabelle del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016”;*
- *per le ulteriori categorie di liberi professionisti è prevista l’emanazione di successivi decreti ministeriali.*



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE

**“EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL LIBERO
PROFESSIONISTA A FAVORE DELLA REGIONE, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE”**

Art.1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge tutela le prestazioni dei professionisti rese a seguito di procedure di affidamento da parte della pubblica amministrazione regionale in attuazione al Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 2017 n. 172, in particolare l'art. 19 quaterdecies, che ha esteso il principio, definito dell' "equo compenso", alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che "la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti", e che ha definito vessatorie le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutti gli uffici regionali, agli enti strumentali, alle società controllate e a tutti gli altri enti a qualsiasi titolo costituiti e controllati dalla Regione Campania.

ART. 2

(Determinazione dei compensi)

1. I compensi dei professionisti sono determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017, n.172, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

ART. 3

(Criteri per la determinazione dei compensi)

1. Nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui all'art. 2 sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara, assumendo a riferimento esclusivamente gli importi netti, senza che il differente regime fiscale di ogni concorrente possa determinare situazioni ad esso maggiormente favorevoli.
2. Sono, altresì vietati criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito o l'anticipazione di spese.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Consigliere

ART. 4

(Nullità dei contratti e delle clausole vessatorie)

- 1. E' nulla la stipulazione di contratti o comunque l'affidamento di incarichi professionali che prevedano un corrispettivo per il professionista inferiore ai minimi tariffari. Il contratto o l'atto di affidamento devono riportare a pena di nullità la descrizione del criterio adottato per determinarne l'importo rispetto alla tariffa professionale assunta a parametro di riferimento.**
- 2. Le clausole vessatorie nei contratti stipulati, come configurate dall'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247, sono nulle.**

ART. 5

(Vigilanza)

- 1. E' istituito presso la Direzione Generale per le risorse umane, senza oneri per la finanza regionale, un comitato per la verifica del rispetto dei principi in materia di equo compenso con il compito di vigilare sulla loro corretta applicazione.**

ART. 6

(Norma di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dovendosi provvedere all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse finanziarie, umane e strumentali e disponibili a legislazione vigente.**